

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Roma

Motivi aggiunti al ricorso Sez. I n.7685/2017

del **Comune di San Benedetto del Tronto**, in persona del Sindaco p.t. Sig. Pasqualino Piunti, con sede in Viale A. De Gasperi n. 124 (C.F. e P.IVA 00360140446) rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Marina di Concetto (C.F. DCNMRN60M24H769Z) e Andrea Galvani (C.F.: GLVNDR61P25A271P) i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata andrea.galvani@pec-ordineavvocatiancona.it e al fax 071/2080117 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma Via Salaria n.95, presso lo studio dell'Avv. Andrea Galvani, in virtù di determina n. 1219 del 20/10/2017 (*doc. 5 num. prog.*) e di procura posta in calce al presente atto

Contro

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente p.t., nel domicilio presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12 che la rappresenta e difende con l'avv. Eugenio De Bonis;
- **Ministero di Grazia e Giustizia**, in persona del Ministro p.t., nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi n. 12, che lo rappresenta e difende con l'avv. Eugenio De Bonis;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro p.t., nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi n. 12, che lo rappresenta e difende con l'avv. Eugenio De Bonis;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi n. 12, che lo rappresenta e difende con l'avv. Eugenio De Bonis;

per la nullità e/o l'annullamento, previa sospensiva

- della nota del Direttore Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del 17/08/2017, ad oggetto: “*Contributo ai Comuni per concorso alle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari sostenute sino al 31 agosto 2015 - Attuazione di quanto previsto dall’art. 3 comma 4 del DPCM 10.03.2017 (pubbl. in G.U n. 123 del 29.05.2017)*”;
- della nota del Direttore Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del 18/09/2017 ad oggetto: “*art. 3 comma 4, D.P.C.M. 10 marzo 2017 di attuazione art. 1, comma 439, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Contributo ai Comuni per concorso alle spese sostenute per Uffici Giudiziari fino al 31 agosto 2015*”.
- della nota del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza locale dell’1/8/17, non conosciuta ma citata nel provvedimento del 17/8/17,
- di ogni altro atto, provvedimento, parere e atto in genere, assunto nel corso del procedimento anche se non conosciuto al ricorrente e/o qui non espressamente menzionato, i quali costituiscono atti consequenziali a quelli oggetto del ricorso principale, la cui impugnativa per quanto di ragione qui si conferma e rinnova, in punto a declaratoria di nullità e/o annullamento di:
- in parte qua, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/03/2017, avente ad oggetto “*Disposizioni per l’attuazione dell’art. 1 comma 439 della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232. (Legge di Bilancio 2017)*”, pubblicato in G.U. n. 123 del 29/05/2017 e della Tabella D allegata;
- dell’intesa di cui alla Conferenza Unificata del 23/02/2017 rep. n. 18/CU sullo schema del DPCM attuativo dell’art. 1 co. 439 L. n. 232/16.

nonché

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi specificamente incluse anche le corrispondenze, le missive, i decreti ministeriali che si sono succeduti

nel tempo e che hanno riguardato l'odierno Comune ricorrente, seppure non espressamente menzionati.

Fatto

L'art. 1 co. 1 della L. 392/1941 poneva originariamente a carico esclusivo dei Comuni sedi di Uffici giudiziari le spese necessarie per l'uso di detti locali, le relative pigioni, i costi per le riparazioni, la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la custodia, le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e la riparazione dei relativi mobili ed impianti, oltre alle spese di pulizia dei locali stessi.

Mentre l'art. 2 della medesima norma stabiliva che a detti Comuni doveva essere corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle spese, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al testo di legge sopra richiamato.

Con il D.P.R. n. 187/1998 veniva poi regolamentato il procedimento per la concessione ai Comuni del contributo per le spese di giustizia degli uffici giudiziari di cui alla sopramenzionata L. 392/1942.

In particolare, veniva previsto che il contributo fosse determinato annualmente con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, emanato di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenuti dai comuni per ciascun anno e previa richiesta da parte dei singoli Comuni approvata dalla Commissione territoriale di manutenzione.

Il Ministero di Giustizia doveva, poi, provvedere a versare il relativo contributo in due rate: la prima, pari al 70% del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, dell'85% dello stanziamento assegnato nello stato di previsione della spesa nell'esercizio finanziario in corso, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e la seconda, a saldo, entro il successivo 30/09, tenuto conto stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero di Giustizia.

Il D.L. 95/2012 ha imposto (art. 1 co. 26) al Ministero della Giustizia di adottare misure volte alla razionalizzazione della spesa per gli uffici giudiziari diminuendo lo stanziamento a favore dei comuni.

Con il D.P.R. 61/2014 è stato, pertanto, modificato il DPR 187/1998 introducendo l'art. 2 bis concernente il principio del c.d. "limite dello stanziamento" in forza del quale l'importo complessivo del contributo per le spese di giustizia non può superare quello indicato ogni anno, con decreto dal Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze tenuto conto dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun Ufficio giudiziario.

Recentemente, infine, con l'art. 1, comma 526 e ss. della L. 190/2014 tale regime (risalente a prima dell'entrata in vigore della Costituzione) è stato modificato, disponendo, con decorrenza 01/09/2015, il trasferimento dai Comuni al Ministero di Grazia e Giustizia delle spese obbligatorie previste per il funzionamento degli uffici giudiziari.

I successivi commi 528-529 affidano ad un decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia la determinazione, per ciascun ufficio giudiziario, delle spese di giustizia

E con il decreto interministeriale del 06/05/2015 sono state definite le modalità di quantificazione di tali costi sulla base di tre criteri: spesa storica sostenuta dai Comuni, bacino di utenza, indice delle sopravvenienze di ciascun Ufficio giudiziario.

A fronte delle modifiche introdotte nel 2014, la legge di Bilancio 2017 (L. 232/16) ha istituito appositi fondi per il ristoro delle spese sostenute dai Comuni sedi di Uffici giudiziari fino al 31/08/2015 (v. art. 1 co. 433-439, che prevedono a tal fine risorse pari a complessivi 10 mln per 30 anni), ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della L. 24 Aprile 1941 n. 392, tenuto conto dei contributi già erogati dal Ministero della Giustizia ex art. 2 della medesima legge.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/03/2017, adottato una volta acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 D.Lgs. 281/1997 nella seduta del 23/02/2017 (doc. 3), sono stati in concreto disciplinati i criteri e le modalità per il riparto di detti fondi.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 co. 4 del citato DPCM, per ciascun Comune di cui alla Tabella D) è stato calcolato un importo, a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese di giustizia sostenute dai Comuni fino al 31/08/2015, con versamento in 30 anni, a condizione che i medesimi Comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo.

Per quanto attiene il Comune di San Benedetto del Tronto, precisato che il Comune è stato sede della Sezione Distaccata del Tribunale di Ascoli Piceno sino alla sua soppressione avvenuta in data 14/09/2013 la Tabella D) riconosce un importo a saldo di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione ed ancora da corrispondere, per gli anni 2011 – 2015 di Euro 129.343,68 in 30 anni (Euro 4.311,46 annui), applicando una notevole decurtazione della somma effettivamente dovuta.

In verità, come da prospetto che si è depositato con il ricorso, a fronte dell'importo, per gli anni dal 2011 all'1/8/2015 (periodo trattato dal decreto impugnato) di Euro 598.075,28 per spese di giustizia quindi per locazione e spese varie, come rendicontate dal Comune di San Benedetto e riconosciute dall'apposita Commissione Manutenzione Uffici Giudiziari, sono state erogate dal Ministero, sempre per gli anni di riferimento, Euro 222.660,40

Con una differenza da incassare pari a 375.414,88 (rapportata al 100% della copertura).

Quindi, risulta evidente che l'avvenuto riconoscimento, in decreto, di Euro 129.343,68 rispetto ad un totale dovuto dal Comune di San Benedetto si configura come un importo del tutto irragionevole ed incongruo, visto anche

l'apporto contributivo avvenuto negli anni, alla luce del contenuto della L. 392/41 (percentuale di quasi il 100% del totale ora "portata" al 30% circa).

Con ricorso notificato in data 28/07/2017 (R.G. 7685/2017) il Comune di San Benedetto ha impugnato *in parte qua*, il DPCM del 10 marzo 2017, affinché ne venisse dichiarata la nullità e/o l'annullamento, previa sospensiva.

A seguito della notifica di detto ricorso, con nota in data 17/08/2017 (doc. 6 num. progr.) il Direttore Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia–Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, in esecuzione di quanto disposto dal D.P.C.M. del 10/03/2017 ha intimato ai Comuni interessati di far pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2017 *"alla scrivente Direzione Generale (..) un formale atto di rinuncia alle azioni pendenti nei confronti del Ministero della Giustizia per la condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato, nonché eventualmente a porre in esecuzione titoli esecutivi per il pagamento del medesimo contributo – unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva – ovvero una formale dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti"*.

Precisando che: *"la mancata trasmissione della documentazione richiesta, ovvero la non integrale conformità della stessa a quanto previsto dal citato DPCM, impedirà l'erogazione delle somme ivi previste"*.

In data 15/09/2017 veniva accolta dal TAR Lazio, l'istanza di sospensione cautelare del DPCM gravato richiesta dal Comune con il ricorso introduttivo, nella parte in cui il riconoscimento delle somme stabilite dal DPCM è subordinato alla rinuncia ai ricorsi pendenti.

Successivamente, in data 18/09/2017 il Ministero della Giustizia ha inviato al Comune di San Benedetto (ed altri) una nuova nota (prot. 0166235.U) con la quale veniva accertata la *"non sussistenza della condizione per la erogazione del contributo previsto dal D.P.C.M del 10/03/2017"* (doc. 7).

Con nota del 29/9/2017 prot 61550 (doc. 8) il Sindaco del Comune di San Benedetto ha invitato il Ministero a non dare ulteriore attuazione al DPCM, per le ragioni esposte.

Avverso le note dirigenziali gravate con i presenti motivi aggiunti, vengono promosse censure di illegittimità come atti consequenziali rispetto al DPCM impugnato con il ricorso principale; esse si appalesano inoltre viziate e lesive per ragioni e profili autonomi rispetto al DPCM.

Inoltre, preme sottolineare che i motivi di gravame si intendono rivolti anche alla impugnata nota dell'1/8/17 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, non conosciuta ma da quanto si può apprendere anch'essa lesiva.

Pertanto, verranno promosse autonome censure (motivi n.1, n. 2 n. 3 e n. 4) e poi anche si ribadiranno i motivi già dedotti nel ricorso principale, i quali vanno anche riferiti all'autonomo esercizio dell'azione amministrativa di cui gli atti qui impugnati sono espressione.

Il tutto per le seguenti ragioni di

Diritto

1. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – Incompetenza – Violazione e falsa applicazione dell'art. 110 della Costituzione; della Legge 392/41; e dell'art. 1 D.P.R. n. 187/1998, come modificato dal D.P.R. 61/2014; dell'art. 528 L. 190/2014 e dell'art. 21 octies L. 241/1990 – Eccesso di potere

1.1) Il DPCM 10/3/2017 è stato impugnato, in sede di ricorso, in primo luogo per difetto di competenza del soggetto emanante.

L'atto è stato, infatti, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri anziché dal competente Ministero della Giustizia, organo designato ai sensi della L. 190/2014 (art. 528) e del DPR 187/1998 (art.1) a determinare il contributo dovuto ai Comuni sede di Uffici giudiziari ai sensi della L. 392/1941.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 DPR 187/1998: *“il contributo previsto dall'art. 2 comma 1 della L. 392/1941 è determinato annualmente con decreto del Ministero della Giustizia, emanato di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno”*.

Analogamente l'art. 528 L. 190/2014: *“Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e' determinato, per ciascun Ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392”*.

Ciò in conformità, peraltro, del dettato costituzionale, il quale attribuisce, ai sensi dell'art. 110 Cost., al Ministero della Giustizia l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Parallelamente deve ritenersi costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 439, della legge di bilancio per il 2017 (l. n. 232/2016) nella parte in cui prevede che la determinazione del contributo a favore dei Comuni per le spese di giustizia venga approvata con Decreto del Presidente del Consiglio.

E ciò in quanto tale previsione va a ledere la competenza attribuita ai sensi dell'art. 110 Cost. al Ministero della Giustizia.

1.2) Il motivo si riferisce in questa sede anche ai provvedimenti gravati con motivi aggiunti, illegittimi quindi in via propria e derivata, in quanto essi violano la riserva di legge a favore del Ministero di Giustizia e comunque si pongono come esecutivi di atti presupposti provenienti da autorità incompetente.

Né vale, a giustificazione della adozione delle note del Ministero qui impugnate, la previsione dell'art. 3, comma 4, del DPCM in base al quale i Comuni interessanti *«depositeranno presso il Ministero della Giustizia»* le dichiarazioni di rinuncia ai propri crediti.

L'indicazione del Ministero come luogo del deposito è meramente organizzativa e non può perciò comportare alcuna attribuzione di competenza a favore di organi diversi dal Ministro stesso, né tanto meno conferire poteri così

invasivi e capaci di incidere sulla posizione dei comuni, quali quelli esercitati con i provvedimenti qui impugnati.

2) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere - violazione del giusto procedimento, della leale collaborazione fra enti costituzionali e della L. n. 241/1990 – Eccesso di potere.

Come per il DPCM del 10/3/2017, va eccepita, rispetto agli atti qui impugnati, la totale carenza di istruttoria e di motivazione in ordine al procedimento seguito per la determinazione e la ripartizione del contributo statale alle spese di giustizia sostenute dai Comuni e al rispetto delle regole in materia di competenza e trasparenza dell'agire amministrativo.

In particolare, si fa presente che la previsione di cui all'art. 3 co. 4 del DPCM impugnato è stata attuata con "note" del Direttore Generale del Dipartimento della organizzazione giudiziaria, non rispettosa dei principi di tipicità dei provvedimenti amministrativi, di trasparenza, pubblicità, proporzionalità ed adeguatezza dell'azione amministrativa, ed in particolare di leale collaborazione fra gli enti pubblici coinvolti e di partecipazione dei soggetti interessati.

Il tutto tenendo conto della rilevanza delle negative conseguenze rispetto alla posizione dei Comuni destinatari, ovvero la decadenza dal diritto all'erogazione del contributo in caso di mancata rinuncia alle azioni nel termine ivi previsto.

3) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere - illegittimità della clausola di rinuncia per violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell'autonomia costituzionale dei comuni (artt. 5 e 114 Cost.) - del diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost. - degli artt. 1229 e 1965 c.c Eccesso di potere

La richiesta di rinuncia e quest'ultima da parte dei Comuni a tutte le azioni presenti e future, anche esecutive, nei confronti del Ministero, previste dal D.P.C.M. (ed attuate dalle note del 17/08/2017, che prescrive quale termine

decadenziale per tale adempimento il 30/09/2017, e del 18/09/2017, che esclude ogni erogazione a fronte dell'impugnazione da parte del Comune ricorrente del D.P.C.M.) risultano palesemente nulle e comunque illegittime per violazione delle norme della legge di bilancio 2017, della legge n. 392/1941 e degli artt. 24 e 113 della Costituzione in materia di diritto di difesa e degli artt. 5, 110, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in materia di autonomia degli enti locali.

Tale illegittimità e vessatorietà ed ingiustizia manifesta evidentemente colpisce, in via propria e derivata, anche le note del 17/08/2017 e del 18/09/2017 in questa sede impuginate che rispettivamente introducono il termine decadenziale entro cui la rinuncia deve essere effettuata e comunicata all'Amministrazione e dichiarano il Comune ricorrente decaduto dal diritto al contributo.

Pertanto i medesimi vizi censurati in relazione all'art. 3 co. 4 del D.P.C.M. vengono in questa sede dedotti anche nei loro confronti.

Preme qui sottolineare che è pacifico in giurisprudenza che la Pubblica Amministrazione non può disporre unilateralmente ovvero pretendere dal destinatario del provvedimento, in via preliminare e quale condizione per la sua emanazione, la rinuncia al diritto alla tutela giurisdizionale avverso atti e/o comportamenti (anche futuri) della stessa Amministrazione, non potendo le scelte effettuate dall'Amministrazione essere sottratte al controllo di legittimità ed ai relativi obblighi risarcitori.

E ciò in quanto una clausola di rinuncia alle azioni intraprese e future risulta in palese contrasto con i principi posti dalla Costituzione a tutela del diritto di difesa (art. 24 e 113 Cost.).

Si vedano, tra le altre, le sentenze del *TAR Lazio 9139/2013*, *TAR Lazio Sez. III quater, 7742/2011 – 7978/2011*; *TAR Lecce Sez. II, 1247/2015* e *TAR Lecce 2267/2015*.

La medesima *ratio* ispirata alla tutela del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio a difesa dei propri diritti sta alla base dell'art. 1229

c.c., applicabile anche ai contratti della P.A., che commina la nullità dei patti di esonero preventivo dalla responsabilità contrattuale e pre-contrattuale.

Sul punto, tra le altre, *TAR Campobasso 389/2016 e TAR Catania 980/2002*.

Oltre a ciò, va detto che una clausola di rinuncia preventiva a far valere l'illegittimità di atti amministrativi sarebbe ed è nulla in quanto non è consentito autorizzare preventivamente la P.A. ad agire *contra legem*.

Infine, va fatto presente che la rinuncia, per essere valida, deve avere ad oggetto posizioni giuridiche soggettive disponibili, ossia che possono formare oggetto di atti di disposizione.

E posto che nel caso di specie la rinuncia coinvolge una Pubblica amministrazione, ha ad oggetto il diritto di difesa giurisdizionale ed ha significative ripercussioni sulla contabilità pubblica a discapito dei consociati, non si ritiene che si possa parlare di un diritto disponibile.

4) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione della legge di bilancio 2017 - del D.Lgs 267/2000 (TUEL) e di ogni altra applicabile disposizione a garanzia dell'autonomia finanziaria degli enti locali - Eccesso di potere per sviamento. Ingiustizia manifesta. Irrazionalità. Difetto di istruttoria e di motivazione; irrazionalità manifesta. Violazione dei principi di buona amministrazione, leale collaborazione e buon andamento. Violazione degli artt. 97, 118 e 119 Cost.

Il termine decadenziale del 30/09/2017 stabilito dalla nota del 17/08/2017 per la rinuncia alle azioni, risulta palesemente illegittimo per violazione di legge e per eccesso di potere in particolare per carenza di motivazione ed irrazionalità.

In primo luogo, è bene precisare che tale termine decadenziale non è previsto né autorizzato da alcuna disposizione normativa, né tantomeno è stato fissato a seguito di un procedimento che ha visto il coinvolgimento dei soggetti

interessati in ossequio ai principi della buona amministrazione, del buon andamento e della leale collaborazione.

Inoltre, tale termine, di soli 50 giorni, peraltro coincidente con le ferie estive, risulta ingiustificatamente ristretto e gravoso tenuto conto che dagli atti adottati non viene portata alcuna ragione volta a giustificare una simile urgenza.

Né viene portata alcuna motivazione a supporto della condotta unilaterale ed invasiva tenuta dall'Amministrazione.

Si consideri pure che con gli l'Amministrazione ha, con gli atti impugnati, obbligato gli enti ad aderire, in tempi, come detto, molto ristretti ad una formula di rimborso del tutto diversa da quanto previsto dal 1941 fino ad oggi (ossia ad un rimborso pressochè totale delle spese di giustizia), il tutto in violazione del principio di non retroattività delle riduzioni dei contributi statali rispetto a bilanci già formati e approvati in base alle norme vigenti alla data della approvazione.

Ed in palese contrasto del principio di autonomia finanziaria degli enti locali che impone che *“gli interventi che producono una riduzione dei trasferimenti agli enti locali devono avvenire in tempo utile per essere considerati nei bilanci di previsioni”*(Tar Lazio sent. N. 8379/2017) e quindi con un immotivato maggior aggravio a discapito del Comune ricorrente.

Senza tacere il fatto che in questa situazione rimane aperta la questione (come di recente ha sottolineato la stessa ANCI in una sua nota sul punto proprio dei rimborsi comunali in materia di spese giustizia) relativa ai residui attivi ancora presenti nei bilanci dei comuni, che dovrebbero essere cancellati e reimputati secondo l'esigibilità derivante dalla reiterazione trentennale.

Le stesse argomentazioni si estendono alla nota del Ministero dell'Interno–Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali–Direzione Centrale della Finanza Locale (prot. 92217 del 1/08/2017) a cui fa riferimento la nota del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 17/08/2017 per

conoscere le indicazioni necessarie a «rendere possibile l'erogazione delle somme previste» dal DPCM 10/03/2017.

6) Nullità e/o inefficacia ai sensi degli art. 31, 59, 112 e 114 CPA e richiesta di provvedimenti conformativi a carico delle amministrazioni resistenti.

Le note in questa sede impugnate risultano, altresì, palesemente in contrasto con il contenuto dell'ordinanza del 15/09/2017 con cui è stata disposta la sospensione cautelare della previsione contenuta nell'art. 3 co. 4 del D.P.C.M. gravato nella parte in cui si subordina il riconoscimento e la corresponsione delle somme stabilite alla rinuncia del contenzioso pendente.

E ciò in quanto “*la disposizione appare lesiva del diritto di difesa*”.

Essendo sospesa l'efficacia di tale previsione, risulta elusivo, rispetto alla decisione di cui alla ordinanza, l'intervento dell'Amministrazione attraverso le note gravate con cui viene fissato un termine per la rinuncia e la successiva decadenza all'erogazione a fronte dalla proposizione del ricorso oggetto del presente giudizio.

Ciò chiarito, ai sensi dell'art. 59 c.p.a. “*qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato con istanza motivata, può chiedere al Tribunale Amministrativo Regionale le opportune misure attuative. Il Tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza*”.

Se ne ricava pertanto che l'Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alle ordinanze cautelari, imperative al pari delle sentenze.

In altre parole, l'effetto conformativo che consegue al c.d. giudicato cautelare è assolutamente vincolante per l'amministrazione fino ad una eventuale difforme decisione conclusiva del giudizio di merito.

A norma dell'art. 114 comma 4 lett. c) cpa, inoltre, il Giudice “*nel caso di ottemperanza (di sentenze non passate in giudicato o) di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in*

violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano”.

Si chiede pertanto che le note impugnate vengano considerate inefficaci ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett c) cpa e che vengano determinate le modalità per dare esecuzione alla ordinanza sopra menzionata.

In particolare si chiede all’ Ecc.mo TAR adito di ordinare alle resistenti di dare corso senz’altro al pagamento del contributo così come stanziato in favore del ricorrente e secondo le scadenze ivi previste, entro un prefiggendo termine con contestuale nomina di un commissario *ad acta*.

Invalidità derivata e riproposizione delle censure.

Infine, gli atti in questa sede impugnati devono essere censurati sotto il profilo della loro di invalidità derivata.

Trattasi, infatti, di provvedimenti consequenziali al DPCM e agli altri atti impugnati con il ricorso principale, pertanto la dichiarazione di nullità e/o l’annullamento degli uni, che ne costituiscono il presupposto necessario, non potrà che travolgere gli altri oggetto della presente impugnativa, con effetto da qualificarsi invalidante o (se del caso) caducante.

Si deducono altresì, estendendoli in via autonoma agli atti impugnati nel presente ricorso, i motivi di illegittimità già dedotti nel ricorso principale.

2. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – violazione e falsa applicazione dell’art. 110, 118, 119 Cost. – della Legge 392/41 - del T.U.E.L. d.lgs. 267/2000 – della L. 59/1997 Eccesso di potere per falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità; violazione art. 97 Cost.

I criteri e le modalità di ripartizione degli oneri sostenuti dai Comuni per le spese di giustizia individuati dal DPCM del 10/03/2017, in attuazione dell’art. 1 co. 439 della Legge di Bilancio 2017 sono palesemente illegittimi.

In particolare il regime ivi previsto risulta in netto contrasto con il dettato costituzionale ed in particolare con gli art. 5,110, 114, 117, 118 e 119 Cost.

E ciò a fronte dell'asimmetria tra soggetto titolare della funzione e soggetto chiamato a sopportarne le spese.

2.1) Nel dettaglio, il meccanismo per cui gli Enti locali dovrebbero sopportare una quota, sempre maggiore, delle spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari risulta in contrasto con l'art. 110 della Costituzione in forza del quale *“Ferme le competenze del Consiglio Superiore della magistratura, spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”*.

In base a tale previsione, infatti, al Ministero (e non ai Comuni) competerebbe, oltre che l'organizzazione, anche il sostenimento delle spese per il funzionamento dei relativi servizi.

Di fatto, Il DPCM in questa sede impugnato ha l'effetto di trasferire ai Comuni le spese di giustizia, sebbene il “sistema giustizia” rientri tra le competenze esclusive statali.

Non diversamente può essere considerato un provvedimento con cui è stata prevista una compartecipazione minima dello Stato agli oneri di cui alla L. 392/1941, mediante l'erogazione di un contributo di molto inferiore al 50% delle spese effettivamente sostenute dai Comuni e, peraltro, corrisposto in trent'anni.

2.2) Inoltre, il riparto delle spese di cui al DPCM impugnato viola l'art. 118 della Carta costituzionale, a norma del quale vanno imputate ai Comuni la titolarità di funzioni amministrative proprie e quelle conferite con legge statale o regionale, non potendo la funzione relativa alla materia giustizia, di chiara competenza statale, rientrare né tra le prime, né tra le seconde.

2.3) Risulta, infine, violato l'art. 119 della Costituzione, il quale, stabilendo un'autonomia finanziaria di entrata e di spesa anche dei Comuni, impone che ciascun Ente sia tenuto ad assolvere con le proprie risorse i compiti di sua spettanza in base alle funzioni riconosciutegli dall'ordinamento ed agli obblighi previsti dalla legge.

In conclusione, l'indubbia riferibilità allo Stato della “funzione – servizio” giustizia escluderebbe la legittimità costituzionale di un meccanismo per cui le spese corrispondenti gravano, per una parte - potenzialmente - significativa, su un Ente diverso da quello titolare della funzione, il quale sarebbe, in tal modo, costretto a fare ricorso a risorse che, sempre secondo la Carta costituzionale, dovrebbero essere utilizzate per assicurare i servizi e le funzioni di competenza dell'Ente.

2.4) A nulla, sul punto, varrebbe il richiamo a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 150 del 27/06/1986 che, nel rigettare la domanda di incostituzionalità degli artt. 1, 2 e 3 della L. 393/1941 per violazione degli art. 5, 110 e 128 cost., ha chiarito che: *“detti articoli non risultano violati neppure in conseguenza dell’accollo ai Comuni delle spese all’uopo occorrenti”*.

E ciò in quanto:

(i) la legge impugnata obbliga lo stato a corrispondere annualmente ai Comuni un contributo, che di regola, copre la maggior parte delle spese;

(ii) allo stato attuale dell’ordinamento ormai la finanza locale è in gran parte finanza derivata;

(iii) presentemente lo stato provvede al risanamento dei bilanci comunali.

Ad oggi:

(i) il D.P.C.M. riduce a meno del 50% la copertura delle spese di giustizia sostenute dai Comuni;

(ii) non possono operare i principi in materia di finanza derivata in quanto quella relativa alle spese di giustizia è una voce anomala di finanza derivata caratterizzata dall’asimmetria tra il titolare della funzione e il soggetto che sostiene i relativi costi di gestione.

A differenza, cioè, delle situazioni tipiche di finanza derivata, come il servizio elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare (si vedano le funzioni svolte dai Comuni per conto dello Stato ai sensi del T.U.E.L art. 10) siamo in presenza di un servizio di competenza costituzionale tassativa dello Stato e dallo stesso gestito, i cui costi, però, sono stati sostenuti direttamente dai Comuni e non di un servizio “statale” attribuito ai Comuni assicurando agli stessi le risorse necessarie per farvi fronte (si veda art. 10 TUEL co.3)

(iii) non è più previsto il risanamento dei bilanci comunali ad opera dell’Amministrazione statale.

2.5) A sostegno della illegittimità del DPCM del 10/03/2017 meritano di essere esaminate alcune recenti pronunce del *TAR Lazio n. 8370, 8374, 9376 /2017* che, chiamato a valutare la legittimità del criterio di riparto delle spese di giustizia di cui alla Legge del 1941, ha chiarito che: *“la mera previsione, in capo allo Stato, di un obbligo di corresponsione di un contributo (in luogo di un integrale rimborso), non è di per sé idonea a concretizzare la paventata lesione all’autonomia finanziaria degli enti territoriali.*

La disposizione (Legge del 1941), infatti, nulla dice in ordine all’entità del contributo, che infatti per oltre sessanta anni è stata tale da coprire in massima parte l’importo

anticipato dai Comuni, cosicché la pronuncia di incostituzionalità invocata verrebbe ad essere formulata in termini dubitativi, essendo il basso importo del contributo una mera eventualità, ancorata ad evenienze, di fatto di diritto, estranee alla struttura della norma”.

A contrario, pertanto, un provvedimento che riduce espressamente il contributo a meno del 50%, peraltro ripartito in rate trentennali, non può non essere considerato illegittimo.

Le fattispecie esaminate dal TAR Lazio nelle sentenze sopra menzionate sono, infatti, antecedenti al DPCM qui impugnato, che ha significativamente ridotto il contributo statale sulle spese di giustizia.

Il TAR Lazio prosegue affermando che: *“non tutti i tagli alla finanzia locale integrano automaticamente lesione delle attribuzioni e dell’autonomia comunale.*

(...) il radicale contrasto tra la previsione di ridimensionamento dei trasferimenti statali e i principi costituzionali in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali ricorre solo nel caso in cui la disposizione censurata è tale da rendere “impossibile all’ente lo svolgimento delle sue funzioni” (nello stesso senso Corte Costituzionale, 23 giugno 2016, n. 151)”.

Tuttavia, se tale principio è valido in generale, non può operare nel caso di specie, posto che, come si è detto, la voce relativa delle spese di giustizia è una voce anomala di finanza derivata e quindi non assoggettabile a tale principio.

Di conseguenza non può negarsi la lesione dell’autonomia finanziaria comunale.

In ogni caso, considerando il contenuto del DPCM qui impugnato per quanto attiene la notevolissima decurtazione del contributo statale alle spese di giustizia rispetto a quanto trattato nelle citate sentenze del TAR Lazio, si può dire che proprio all’esito dell’entrata in vigore della previsione qui gravata si siano verificate quelle condizioni che nelle stesse decisioni sopra citate sono state configurate come presupposti dell’illegittimità del criterio di ripartizione degli oneri relativi agli uffici giudiziari.

Detto altrimenti, l’incidenza in negativo sui bilanci comunali è oggi di tal portata da rendere sostanzialmente *“impossibile all’ente lo svolgimento delle sue funzioni”* (Corte Cost. 151/2016).

Peraltro, la stessa Corte, in più occasioni, laddove ha esposto il principio secondo cui l’autonomia finanziaria degli Enti locali risulta lesa a fronte di una riduzione delle risorse, ha inteso precisare che ciò avviene quando tale riduzione sia tale da *“rendere inadeguato il finanziamento delle sue funzioni ed eccessivamente difficile il loro svolgimento”* (sentenze Corte Cost. n. 10 del 2016 e n. 188 del 2015).

In conclusione, pertanto, si ritiene che il meccanismo di copertura delle spese di giustizia di cui al DPCM del 10/03/2017 adottato in attuazione della Legge di Bilancio 2017 sia illegittimo posto che finisce per far gravare le spese di giustizia interamente sui Comuni nonostante il relativo servizio sia di competenza dello Stato e dallo stesso gestito per espressa previsione costituzionale.

In sostanza, come si è detto, le disposizioni del DPCM impugnato, non consentono di provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia come prescritti dalla Costituzione.

Se infatti la Costituzione pone in capo allo Stato, ed in particolare al Ministero della Giustizia, il compito di gestire il servizio giustizia, ciò implica necessariamente lo stanziamento delle risorse economiche a tal fine necessarie.

Viceversa, in forza del DPCM le spese di giustizia vengono addossate interamente ai Comuni, con conseguente alterazione del rapporto tra compiti propri dei Comuni e relativa copertura finanziaria.

Se sono attribuiti ai Comuni funzioni o compiti eccedenti i limiti della loro autonomia, l'Ente nella cui sfera tali attribuzioni hanno rilevanza deve partecipare alle relative spese.

2.6) Si solleva contestualmente questione di incostituzionalità della Legge n. 392/1941, del D.P.R. 187/1998 e della Legge di Bilancio 2017 (L. 233/2016 art. 1 commi 433-439), in quanto esse si pongono in palese contrasto con gli art. 5, 110, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Non si vede, infatti, come un servizio di competenza tassativa dello Stato e dallo stesso gestito possa gravare economicamente sui singoli Comuni senza violare i principi di autonomia finanziaria costituzionalmente garantiti.

Valgano al riguardo le medesime ragioni già sollevate nel presente motivo come parametro di legittimità del decreto impugnato.

3. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 24 e 113 della Costituzione; dell'art. 1229 c.c. e 1965 c.c. - Eccesso di potere per falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità; violazione dell'art. 97 Cost.

Nel D.P.C.M. del 10/03/2017 all'art. 3 comma 4 si legge che le somme di cui alla Tabella D) sono riconosciute ai Comuni ivi indicati a condizione che i medesimi “rinuncino

ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello stato ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contenuto”.

Tale clausola risulta palesemente nulla e comunque illegittima.

Infatti, è pacifico in giurisprudenza che la Pubblica Amministrazione non può disporre unilateralmente ovvero pretendere dal destinatario del provvedimento, in via preliminare e quale condizione per la sua emanazione, la rinuncia al diritto alla tutela giurisdizionale avverso atti e/o comportamenti (anche futuri) della stessa Amministrazione, non potendo le scelte effettuate dall'Amministrazione essere sottratte al controllo di legittimità ed ai relativi obblighi risarcitori.

E ciò in quanto una clausola di rinuncia alle azioni intraprese e future risulta in palese contrasto con i principi posti dalla Costituzione a tutela del diritto di difesa (art. 24 e 113 Cost.).

Si vedano, tra le altre, le sentenze del *TAR Lazio 9139/2013*, *TAR Lazio Sez. III quater, 7742/2011 – 7978/2011*; *TAR Lecce Sez. II, 1247/2015* e *TAR Lecce 2267/2015*.

La medesima *ratio* ispirata alla tutela del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio a difesa dei propri diritti sta alla base dell'art. 1229 c.c., applicabile anche ai contratti della P.A., che commina la nullità dei patti di esonero preventivo dalla responsabilità contrattuale e pre-contrattuale.

Sul punto, tra le altre, *TAR Campobasso 389/2016* e *TAR Catania 980/2002*.

Oltre a ciò, va detto che una clausola di rinuncia preventiva a far valere l'illegittimità di atti amministrativi sarebbe nulla in quanto non è consentito autorizzare preventivamente la P.A. ad agire *contra legem*.

Infine, va fatto presente che la rinuncia, per essere valida, deve avere ad oggetto posizioni giuridiche soggettive disponibili, ossia che possono formare oggetto di atti di disposizione.

E posto che nel caso di specie la rinuncia coinvolge una Pubblica amministrazione, ha ad oggetto il diritto di difesa giurisdizionale ed ha significative ripercussioni sulla contabilità pubblica a discapito dei consociati, non si ritiene che si possa parlare di un diritto disponibile.

Ed in conclusione, preme precisare che evidentemente il D.P.C.M. non può essere considerato quale transazione, diffettandone i connotati tipici: consenso di entrambe le parti e reciproche concessioni.

Deve pertanto essere considerato nullo e/o illegittimo l'art. 3 co. 4 del DPCM del 10/03/2017 con riferimento a detta clausola “vessatoria” e “prevaricatrice” per tutte le ragioni sopra esposte.

Tale clausola, inoltre, andando ad incidere i rapporti tra Stato e Comuni va palesemente a ledere il principio di leale collaborazione.

Tale rinuncia è infatti stata imposta unilateralmente dallo Stato senza coinvolgere la partecipazione dei Comuni.

Peraltro in violazione del principio di legalità, non trovando tale imposizione alcuna copertura legislativa.

Si vedano, sul punto, le molteplici sentenze che considerano l'attivazione da parte di una Pubblica Amministrazione dei rimedi giurisdizionali pensati per il cittadino nei confronti della P.A. "*una via d'uscita del tutto patologica*" lesiva del principio di leale collaborazione. (Cons. Stato, V, 9 luglio 2012, n. 3996 che conferma T.A.R. Puglia-Lecce, I, 25 gennaio 2012, n. 135).

4. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – violazione e falsa applicazione della L. 392/41 e del D.P.R. 187/1998 - Eccesso di potere per falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità; violazione dell'art. 3, 97, 119 Cost.

4.1) Il D.P.C.M. in questa sede impugnato prevede un contributo statale alle spese di giustizia sostenute dai Comuni inferiore al 50%, con effetti retroattivi, da riconoscersi in trent'anni.

La Legge del 1941 riconosceva, invece un contributo prossimo al 100% da corrispondere entro il 30/09 dell'anno successivo.

Tale scelta arbitraria di riduzione del *quantum* del contributo e della sua rateizzazione in trenta'anni risulta palesemente irrazionale e priva di un adeguato corredo motivazionale.

4.2) Essa, inoltre, si pone in contrasto con il DPR 187/1998, come modificato dal DPR 61/14, in forza del quale l'importo delle somme dovute a saldo può essere oggetto di determinatazione da parte del Ministero (della Giustizia), ma non anche le somme dovute a titolo di acconto, che, per espressa previsione normativa, devono essere pari al 70% del contributo globalmente erogato nell'anno precedente.

In altre parole, il DPR 187/1998 rimette alla discrezionalità del Ministero la sola determinazione del saldo, ma assicura al Comune un acconto del 70%.

4.3) Va poi osservato che la decurtazione, operando retroattivamente, lede il legittimo affidamento dei Comuni nel ristoro da parte del Ministero delle spese di giustizia già sostenute sulla base degli importi storicamente accordati.

E si badi che sino all'anno 2010 il Ministero non ha mai corrisposto importi inferiori al 90% delle spese anticipate.

La tutela dell'affidamento impone, d'altronde, che le relative decurtazioni risultino contenute, che venga assicurato un equilibrato contemperamento degli interessi in rilievo e che venga esplicitata una motivazione tanto più approfondita quanto maggiore è il distacco dalla percentuale originaria dei contributi.

Viceversa il DPCM non contiene alcuna spiegazione e deduzione in ordine alle decurtazioni attuate, alle percentuali applicate ai vari Comuni e neanche in ordine ai criteri e alle modalità di ripartizione del Fondo di cui alla Legge di Bilancio 2017 tra i diversi Enti locali interessati.

Risulta, infatti, una disomogeneità tra le somme riconosciute priva di riscontri, di istruttoria e di esplicitazione motivazionale.

4.4) Il tutto senza coinvolgere gli Enti locali interessati ed in totale carenza di istruttoria circa le somme dovute ai Comuni per gli anni trattati dal DPCM, sebbene tale scelta incida in maniera significativa sui bilanci comunali.

E ciò in palese violazione con i principi di trasparenza e leale collaborazione tra Pubbliche amministrazione e di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

A nulla rileva, in tale contesto, l'intesa asseritamente raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 23/02/2017.

Ed infatti, l'ANCI ha una mera rappresentanza politica dei Comuni e non anche il potere di decidere in nome e per conto degli stessi.

Tanto che il DPCM richiede ai singoli Comuni (e non all'ANCI) di rinunciare a qualsiasi pretesa in ordine alle spese di giustizia.

Inoltre, in sede di Conferenza Unificata, l'ANCI ha espressamente manifestato riserve concernenti la soluzione proposta in merito al ristoro delle spese giudiziarie.

4.5) Il provvedimento impugnato risulta poi affetto da ulteriore rilievo di illegittimità, rappresentato dalla violazione del termine per la sua adozione di cui alla Legge di bilancio 2017.

Infatti, tale disposizione normativa imponeva al Presidente del Consiglio dei Ministri di adottare uno o più decreti volti a disciplinare i beneficiari, le finalità ed il riparto dei fondi ivi stanziati per le spese di giustizia entro il 31/01/2017.

Ciò nonostante il DPCM in questa sede impugnato è stato adottato in data 10/03/2017 e pubblicato il 29/05/2017.

Ed il relativo ritardo ha inciso negativamente sui bilanci comunali in quanto i Comuni non sono stati in grado di aggiornare i bilanci di previsione con i tagli ivi previsti.

Ciò peraltro trova conferma nelle sopra citate sentenze del TAR Lazio in materia; in particolare preme richiamare la sentenza n. 8370/17: *“al fine di poter elaborare ed approvare il bilancio di previsione, gli enti locali devono conoscere le entrate su cui possono contare per poter poi esercitare la propria autonomia in materia di spesa. Ne discende che tutti gli interventi che producono una riduzione di trasferimenti agli enti locali devono avvenire in tempo utile per essere considerati nei bilanci di previsione, così da non compromettere la autonomia finanziaria degli enti locali che ne vengono colpiti”* (cfr. Corte Cost. n. 129/2016).

4.6) In conclusione è evidente come la scelta operata dal DPCM risulti palesemente inadeguata a realizzare le finalità prescritte dalla norma attributiva del relativo potere rappresentata dal ristoro delle spese di giustizia sostenute dai Comuni sede di uffici giudiziari.

Infatti, a fronte di tale intervento, le spese del servizio giustizia finiscono per gravare interamente sui Comuni.

Si badi poi che oltre ad essere palesemente lesivo delle legittime aspettative dei Comuni coinvolti, il DPCM in questione introduce una significativa ipotesi di discriminazione rispetto ai Comuni che non sono sedi di Uffici giudiziari vedendosi ridurre la propria capacità di spesa in relazione agli altri servizi a favore della cittadinanza locale.

Ugualmente deve dirsi nel rapporto tra Comuni sedi di uffici giudiziari e trattati nella Tabella D con un riconoscimento (assolutamente esiguo) non omogeneo, come è dato comprendere.

Sul punto si avanza anche istanza istruttoria, come sotto articolata e richiesta.

Trattasi di una disparità di trattamento chiaramente irragionevole ed illegittima in riferimento all'art 3 della Costituzione.

Di qui l'illegittimità del DPCM per violazione di legge e per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di motivazione, del difetto dei presupposti di legge, dello sviamento e del divieto di discriminazione.

4.7) E da qui anche l'incostituzionalità della Legge di Bilancio 2017, art. 1 co. 433 – 439, per violazione degli art. 110, 118 e 119 Cost. nella parte in cui mette a disposizione dei Comuni, fissando un determinato tetto di spesa al riguardo, fondi eccessivamente limitati per far fronte alle spese di giustizia già sostenute, sebbene il relativo servizio rientri nelle competenze statali per tutte le ragioni sopra esposte.

Istanza istruttoria

In aggiunta all'istanza istruttoria già avanzata in sede di ricorso, si chiede che sia ordinato ai resistenti di depositare la nota del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza locale, prot. 92217 dell'1/8/17, il cui testo non è noto al ricorrente.

Istanza ex art. 59 c.p.a. e domanda cautelare

Il presente ricorso è a valere, per quanto di ragione, anche quale istanza ex art. 59 cpa affinché venga preso atto della violazione e mancata esecuzione della precedente ordinanza cautelare da parte delle amministrazioni, le quali hanno dichiarato e comunicato una decadenza del Comune per il solo fatto di aver proposto ricorso.

Si chiede pertanto, ai sensi dell'art. 59 c.p.a., che codesto Ecc.mo TAR voglia emettere gli opportuni provvedimenti in esecuzione dell'ordinanza già assunta, previo accertamento dell'inefficacia degli atti successivamente intervenuti ad essa ed in particolare ordinare alle resistenti di dare corso senz'altro al pagamento dell'intero o quanto meno del primo rateo del contributo così come stanziato in favore del ricorrente.

E ciò anche attraverso la sospensione, nel frattempo, dell'efficacia di tali provvedimenti, in accoglimento della domanda di sospensiva che qui si avanza.

E sul punto, per quanto concerne il fumus bonis iuris si rinvia ai motivi di gravame sopra enunciati.

Quanto invece al periculum si ribadisce all'attenzione del Collegio che l'esecuzione delle due note impugnate in questa sede cagionerebbe al Comune ricorrente un danno grave, ingiusto e irreparabile.

La nota del 17/08/2017, che prevede un illegittimo termine decadenziale, e quella del 18/09/2017, che accerta la *“non sussistenza della condizione per l'erogazione del contributo”*, determinano un autonomo e grave pregiudizio per il Comune, il quale ha chiesto il rimborso con nota del 29/9/2017.

E' chiaro che, non avendo rinunciato (né intende farlo) alla aspettativa di conseguire un ben più sostanzioso rimborso, lo stesso Comune si trova nella condizione di non poter riscuotere neppure il limitato importo previsto dal DPCM.

E con ciò si pone oggettivamente a rischio e comunque si infligge un significativo vulnus all'equilibrio di bilancio dell'Ente.

Tutto ciò premesso, così

si conclude

Piaccia all'Ecc.mo TAR del Lazio adito, *contrariis rejectis*, previa concessione della misura cautelare richiesta e dell'istanza ex art. 59 c.p.a., accogliere il ricorso ed i presenti motivi aggiunti e dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi e quindi annullare gli atti impugnati, previo se del caso rimessione alla Corte Costituzionale per le ragioni esposte in narrativa.

Con vittoria di spese e onorari di causa.

Ai fini delle disposizioni sul contributo unificato, si dichiara che il valore è indeterminabile; il contributo è pari ad Euro 650,00.

Il sottoscritto difensore dichiara che il presente documento, sottoscritto digitalmente ed estratto dall'originale documento informatico nativo digitale, è conforme a quest'ultimo.

Il sottoscritto dichiara altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L. 53/1994, dall'Ufficio postale centrale di Ancona città, sono conformi all'originale nativo digitale del presente atto.

Ancona, 27/10/2017.

Avv. Andrea Galvani